



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAURO	ALFONSO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PROIETTI	ENNIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TAGLIENTI	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 378/10 depositato il 15/01/2010
- avverso la sentenza n° 287/65/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 378/10

UDIENZA DEL

06/06/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

154/6/11

PRONUNCIATA IL:

6/6/11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14/6/11

Il Segretario

[Signature]

6/6/2011/6

La sig.ra [REDACTED] appella la Sentenza della C.T. P. di Roma n. 287/63/09, che gli ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.Lgs 546/92, prodotto avverso la cartella esattoriale, che i Primi Giudici hanno ritenuta impugnabile solo per vizi propri.

Nell'Appello fa rilevare di aver eccepito nel ricorso introduttivo la nullità dell'atto impugnato, per violazione e mancata applicazione dell'art. 148 c.p.c., in quanto mancante dell'indicazione e sottoscrizione del notificante e nel merito aveva ritenuto non dovuto quanto richiesto con la cartella esattoriale impugnata.

In merito a ciò, faceva rilevare che le imposte richieste derivavano da una presunta incongruità dei redditi rispetto agli acquisti immobiliari effettuati nell'anno 2003; a supporto di quanto esposto, allega al presente appello la documentazione comprovante l'esistenza dei redditi da essa percepiti, soggetti a tassazione a titolo d'imposta.

Controdeduce l'Ufficio ritenendo inammissibile l'Appello, in quanto la contribuente si ostina a ricorrere avverso l'iscrizione ruolo con motivi di merito già sollevati avverso l'avviso di accertamento presupposto alla cartella emessa, che come eccepito in primo grado, può essere impugnata solo per vizi propri.

La Commissione dopo aver esaminato gli atti, rilevato che l'Appello richiama solo motivi già esposti nel ricorso introduttivo e rigettati dai primi giudici con la Sentenza impugnata avverso la quale non sono state sollevate specifiche eccezioni, ritiene inammissibile l'Appello sia per violazione dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 546/92, che dell'art. 19 stesso decreto, invocato fondatamente dall'Ufficio; per la temerarietà dell'Appello proposto, la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di lite, che per i due gradi di giudizio, si liquidano in €. 1.200,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'Appello.

Spese a carico della parte soccombente, che si liquidano in €. 1.200,00.

Così deciso in C.C.
Roma 6/6/2011.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

